

Decreto Rep. 2055/2017 Prot. n. 186483
Anno 2017 Tit. III Cl. 2 Fasc. 166

OGGETTO: Regolamenti didattici di Corso di studio - Modifica.

IL RETTORE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, relativo ad autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, così come modificato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014, n. 127, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (lauree e lauree magistrali delle professioni sanitarie)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";

Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 8 novembre 2010, n. 205 avente a oggetto "Linee guida per la trasformazione ai sensi del DM270/04 dei Corsi di studio delle professioni sanitarie in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 17 maggio 2017 in cui sono stati approvati i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;

Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

art. 1. di approvare i Regolamenti didattici dei seguenti Corsi di studio raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia:

- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (LM/SNT4)
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA (LM-67)
Dipartimento di Medicina (DIMED)

dando atto che i Regolamenti didattici dei Corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entrano in vigore dall'anno accademico 2017/2018.

Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative a ciascun Corso di studio;




art. 2. di dare atto che ogni Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;

art. 3. di incaricare il Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 15 giugno 2017

Il Rettore
Rosario Rizzuto

Il Pro-Rettore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana

Il Responsabile del servizio o del procedimento amministrativo Cristina Stocco Data 15/6/2017 	Il Dirigente Andrea Grappeggia  Data 15/6/2017	Il Direttore Generale Alberto Scuttari  Data 15.6.2017
--	--	--



TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM/SNT4 di cui al D.M. 8 gennaio 2009, G.U. n. 122 del 28/05/2009.
2. Il Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE è il Dipartimento di SCIENZE CARDIOLOGICHE, TORACICHE E VASCOLARI.
Il corso è coordinato presso la Scuola di Medicina e Chirurgia.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, di seguito indicato come CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si completa con il documento (allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
5. Nell'allegato 2 sono definiti, per il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE:
 - o le attività formative proposte e la loro eventuale organizzazione in moduli;
 - o il SSD oppure i SSD associato/i a ciascuna attività formativa, dove previsto/i;
 - o i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - o le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - o le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dall'art. 22 del Regolamento delle carriere degli Studenti;
 - o l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa;
 - o la lingua di erogazione per ciascuna attività formativa;
 - o il tipo di valutazione prevista per ciascuna attività formativa;
 - o l'elenco delle attività formative di cui all'art. 8 del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE devono essere in possesso della laurea, del diploma universitario, di altro titolo di cui alla Legge 42 del 1999, abilitanti

all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe "LM/SNT4" o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario). Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 3

2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito. Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE è organizzato in un unico curriculum.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Nel computo dell'impegno orario complessivo non sono considerate le attività di tirocinio.
4. Per gli studenti con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, potranno essere previsti interventi individualizzati nel rispetto degli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso di studio, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studio, sentito il Delegato del Rettore per i problemi di disabilità e handicap nell'Università.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente ad esempio: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE sono resi noti e aggiornati con le modalità previste dal RDA e dalla normativa vigente.

I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo entro le scadenze fissate dall'Ateneo e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4 — Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la

valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Solo le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale, secondo quanto indicato nell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - i. caratterizzanti
 - ii. affini o integrative;
 - iii. proposte per la libera scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'attività formativa, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata tramite verifica scritta.

Le competenze informatiche verranno verificate tramite verifica scritta.
I risultati dei laboratori professionali verranno verificati dal docente responsabile tramite verifica scritta.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati tramite colloquio con il Presidente ed il Coordinatore del Corso di studio e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.

Art. 5 — Laboratorio e Tirocinio

1. Le attività di laboratorio e di tirocinio, corrispondenti a norme o indirizzi definiti a livello europeo e/o regionale, sono svolte con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, e sono coordinate da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per i profili della specifica classe.
2. I risultati delle attività di tirocinio saranno verificati tramite esposizione orale delle modalità di raggiungimento dei risultati valutati durante l'attività di tirocinio.

Art. 6 — Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di natura

sperimentale o teorico-applicativa riguardante l'approfondimento di tematiche manageriali, formative, professionali e di ricerca applicata. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.

2. La tesi potrà essere scritta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta nella stessa lingua straniera.
3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 7 — Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 2, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
 - c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carrieraQualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
4. Non è di norma possibile conseguire la laurea magistrale in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio (due anni), in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione delle verifiche finali del profitto. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal CCLM sentita la Commissione Didattica per il riconoscimento di crediti pregressi.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 8 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e almeno il 75% delle eventuali ore di attività di tirocinio/laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
2. Nel caso lo studente non raggiunga il minimo di frequenza previsto, dovrà rifrequentare l'intero corso.
3. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un tirocinio / laboratorio gli

studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al tirocinio / laboratorio stesso o all'attività formativa in cui il tirocinio/laboratorio è inserito.

4. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 9 — Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente dovrà avere superato l'esame di tirocinio del primo anno.
2. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso per un numero massimo di due volte.

Art. 10 — Passaggi di corso e trasferimenti da altri atenei

1. Il passaggio di corso o il trasferimento da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), gli studenti dovranno sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria.
4. Se il passaggio è richiesto dallo stesso corso di studio di altro ateneo, gli studenti dovranno sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione al secondo anno, qualora prevista dall'Avviso di ammissione, gli studenti non dovranno sostenere nuovamente la prova di ammissione di cui all'art. 2 ma, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri : l'algoritmo utilizzato per la verifica dei requisiti di accesso.

Art. 11 — Riconoscimento crediti

1. In caso di passaggio o trasferimento di cui all'art. 10, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM;
 - b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1

direttamente riconosciuta è pari ad almeno 5%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.

I CFU vengono riconosciuti tramite la valutazione del curriculum.

- c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa viene valutato il curriculum.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono di tipo temporale (6 anni), ai sensi dell'art. 4, comma 6 del presente regolamento
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
 - nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvata
 - negli altri casi, il CCLM delibera motivando quale voto attribuire

Art. 12 — Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
4. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.

I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.

Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

Art. 13 — Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 14 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione.

Art. 15 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 — Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dal CCLM con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati anche tramite delega al Direttore del Dipartimento.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 17 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2017/18 e, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1004315.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1004315.pdf>